

---

---

Maggio  
2023

# Notiziario Penale

## Corte d'Appello - Procura Generale

Numero  
5

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)  
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT\\_NORMATIVE\\_GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)

---

---



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale  
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,  
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia  
(Protocollo del 16 marzo 2022)

---

---

## SOMMARIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE .....	3
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	3
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI .....	3
CORTE D'APPELLO PERUGIA .....	7
CODICE DI PROCEDURA PENALE .....	7
IMPUGNAZIONI .....	7
NULLITA' .....	8
RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE .....	8
COMMISSIONE DISCIPLINARE .....	8
CODICE PENALE .....	9
CIRCOSTANZE DEL REATO.....	9
IMPUTABILITA' .....	9
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.....	10
REATI CONTRO LA PERSONA .....	10
REATI CONTRO IL PATRIMONIO .....	10
REATI FALLIMENTARI .....	12
REATI TRIBUTARI .....	12
PARTICOLARE TENUTA' .....	13
ORDINAMENTO PENITENZIARIO.....	13
IMPUGNAZIONI DELLA PROCURA GENERALE.....	14

## OSSERVATORIO

## GIURISPRUDENZA NAZIONALE



## CASSAZIONE SEZIONI UNITE

**Cass. Pen. Sez. Un., sentenza n. 14840 ud. 27/10/2022 – deposito 06/04/2023**

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che:

- il Procuratore generale è legittimato ad impugnare con ricorso per cassazione, per i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., l'ordinanza di ammissione alla prova di cui all'art. 464-bis cod. proc. pen., ritualmente comunicatagli, mentre, in caso di omessa comunicazione della stessa, è legittimato ad impugnare quest'ultima insieme alla sentenza di estinzione del reato;
- l'istituto dell'ammissione alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen. non trova applicazione con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti di cui al d.lgs. n. 231/2001.

**Cass. Pen. Sez. Un., informazione provvisoria n. 5/2023**

**Questione controversa:** Se il beneficio della sospensione condizionale della pena possa essere subordinato, a norma dell'art. 165 cod. pen., al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, nonché all'adempimento dell'obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato, solo qualora vi sia stata costituzione di parte civile.

**Soluzione adottata:** Affermativa.

## CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

**Cass. Pen. sez. V sentenza n. 16087/2023 ud. 17/03/2023 - deposito 14/04/2023.**

Deve essere annullata con rinvio la sentenza di assoluzione resa in appello in riforma della sentenza di condanna resa in primo grado, qualora la Corte non abbia adeguatamente motivato in ordine alla confutazione delle argomentazioni impiegate dal giudice di primo grado per arrivare alla condanna dell'imputata.

In particolare, la S.C. evidenziava come il giudice del gravame si fosse limitato, da un lato, a ritenere assertivamente non attendibile la ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado, invero, rilevava la Corte, caratterizzata dalla sussistenza di una pluralità di elementi probatori convergenti; dall'altro, a fondare l'assoluzione sulla base dell'esistenza di un elemento generico e indimostrato.

Nella specie, la Corte di Cassazione censurava il ragionamento operato dalla Corte d'appello che aveva assolto l'imputata dal delitto di accesso abusivo a un sistema informatico sulla base dell'asserita insussistenza dell'elemento psicologico relativo all'abusività della condotta, ricavata dall'inesistenza di stretti rapporti tra l'imputata stessa e la concorrente morale, sua superiore in grado. La Corte stigmatizzava la genericità dell'argomento assolutorio e richiamava gli elementi probatori valorizzati dal giudice di primo grado che, al contrario, avevano portato alla condanna dell'imputata. (In accoglimento del ricorso della Procura Generale, la Corte di Cassazione annulla con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 475/2022, la cui massima è consultabile nel [Notiziario di agosto-settembre 2022](#).)

**Cass. Pen. sez. V sentenza n. 16087/2023 ud. 17/03/2023 - deposito 14/04/2023.**

Il riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. deve essere fondato sulla valorizzazione di elementi positivi non afferenti a circostanze attenuanti tipiche, ma comunque idonei a meritare la mitigazione del trattamento sanzionatorio, mentre non può essere basato sull'insussistenza di elementi negativi relativi alla personalità dell'imputato.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione annullava con rinvio la sentenza della Corte d'appello che aveva riconosciuto a una delle imputate le attenuanti generiche meramente sulla base dell'ignoranza delle finalità ritorsive del delitto di accesso abusivo a un sistema informatico da lei perpetrato, senza però individuare degli elementi positivi tali da giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio.

**Cass. Pen. sez. V sentenza n. 16086/2023 ud. 17/03/2023 - deposito 14/04/2023.**

Il reato di lesione personale, a fronte della contestazione dell'aggravante dell'uso di armi, è perseguibile d'ufficio.

Nel caso di specie il giudice di legittimità ha annullato con rinvio la sentenza con la quale è stato dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il riscontrato difetto di querela, pur a fronte della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 585 c.p. (In accoglimento del ricorso della Procura Generale, la Corte di Cassazione annulla con rinvio la sentenza del Tribunale di Perugia del 17 novembre 2022.)

**Cass. Pen. sez. I sentenza n. 16054/2023 ud. 10/03/2023 - deposito 14/04/2023.**

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 117 Cost. in relazione all'art. 7 CEDU, nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna si applichi anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione e a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che la condizione processuale che ne consente l'applicazione, costituita dall'irrevocabilità della sentenza per mancata impugnazione, in quanto soggetta al principio del "*tempus regit actum*", è ravvisabile solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore dell'indicato d.lgs., pur se pronunciate antecedentemente, sicché non risulta violato né il principio di retroattività della "*lex mitior*", che riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano e la cui applicazione è preclusa ex art. 2, comma quarto, cod. pen. ove sia stata pronunciata sentenza definitiva, né quelli di eguaglianza e di responsabilità penale, in quanto il trattamento sanzionatorio difforme è giustificato dalla diversità delle situazioni da disciplinare e non può essere percepito come ingiusto dal condannato che abbia inteso perseguire il medesimo obiettivo con una diversa scelta processuale.

**Cass. Pen. sez. IV sentenza n. 15815/2023 ud. 15/03/2023 - deposito 14/04/2023.**

L'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 30 ottobre 2022, n. 150, in ragione della natura sostanziale dell'istituto, è questione proponibile per la prima volta nel giudizio di legittimità, a condizione che il ricorrente, che ne è onerato a pena di inammissibilità del ricorso per genericità, alleggi l'esistenza di un "*novum*", non deducibile prima della novellazione della norma, che imponga una rivalutazione del fatto ai fini dell'applicazione dell'esimente. (Fattispecie relativa a reato sanzionato con pena che già consentiva l'applicazione della causa di non punibilità, in cui la Corte ha escluso che costituisse un "*novum*" la modifica della cornice edittale seguita alla novellazione dell'art. 131-bis cod. pen.).

**Cass. Pen. sez. III sentenza n. 15261/2023 ud. 23/03/2023 - deposito 12/04/2023.**

Il delitto di corruzione di minorenni realizzato mediante il compimento di atti sessuali in presenza di persona infraquattordicenne al fine di farla assistere, di cui all'art. 609-*quinquies*, comma primo, cod. pen., è configurabile anche nel caso in cui tali atti, pur compiuti a distanza, siano condivisi con il minore mediante videochat, nel corso della loro commissione, posto che il mezzo di comunicazione telematica, volutamente utilizzato dall'agente, consente di ritenere gli atti commessi in presenza della persona offesa.

**Cass. Pen. sez. III sentenza n. 14969/2023 ud. 30/01/2023 - deposito 11/04/2023.**

In tema di reati fiscali, in caso di condanna per uno dei delitti di previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 è sempre disposta la confisca obbligatoria, quantomeno per equivalente, del profitto ingiusto pari all'evasione dell'imposta sui redditi e/o sul valore aggiunto non solo per i fatti commessi successivamente all'entrata in vigore dell'art. 12 -bis, comma secondo, del d.lgs. n. 74/2000 stante l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra tale disposizione e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322-ter c.p. richiamato dall'art. 1, comma 143, l. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del d.lgs. n. 158 del 2015 sulla base della natura sanzionatoria riconosciuta ad essa, secondo cui attraverso l'applicazione della confisca obbligatoria si intende privare l'autore del reato di qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa, anche a fronte della impossibilità di aggredire l'oggetto principale del reato commesso. Pertanto, spetta al giudice di merito disporla o quantomeno motivare in ordine alla concreta insussistenza dei prelativi presupposti. (In accoglimento del ricorso della Procura Generale, la Corte di Cassazione annulla con rinvio la sentenza del Tribunale di Terni del 23 febbraio 2021.)

**Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 12077/2023 ud. 09/02/2023 - deposito 22/03/2023.**

Qualora il soggetto agente si adoperi in forza di una causa lecita, ovvero per realizzare un preteso diritto che potrebbe tutelare in sede giudiziale, a nulla rilevano le modalità di particolare forza intimidatoria che questi utilizzi, rientrando il fatto sempre nell'ambito di applicazione dell'art. 393 c.p.. Al contrario, qualora l'agente faccia ricorso a violenza o minaccia al fine di far valere un preteso diritto avente causa illecita, per il quale, quindi, non può chiedersi la tutela giudiziaria, il comportamento va qualificato come estorsione perché la pretesa non può ottenere riconoscimento legale e non può farsi valere in giudizio, difettando, quindi, uno dei requisiti materiali della fattispecie di cui all'art. 393 c.p. Nel caso di specie, avendo l'imputato agito in surrogazione del credito illecito di altri, senza, quindi, una ragione valida di credito azionabile in sede giudiziaria, la Corte di Cassazione riconosceva gli estremi della condotta estorsiva. (In accoglimento del ricorso della Procura Generale, la Corte di Cassazione annulla con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Perugia del 2 novembre 2021.)

**Cass. Pen. sez. I sentenza n. 8994/2023 ud. 17/11/2022 - deposito 02/03/2023.**

Nel caso di annullamento con rinvio pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale il giudice è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte ferme restando la ricostruzione e la valutazione dei fatti contenute nel provvedimento impugnato, mentre nel caso di annullamento disposto per mancanza o manifesta illogicità della motivazione il giudice può procedere ad un nuovo esame del compendio probatorio con il limite di non ripetere i vizi motivazionali già rilevati e con l'onere di esplicitare l'iter logico giuridico seguito per giungere alla decisione finale, rispetto ai singoli punti specificati nella statuizione rescindente.

Nel caso di specie è stato disposto l'annullamento con rinvio del provvedimento rescissorio il quale, pur a fronte di una precedente sentenza di annullamento che imponeva di verificare la sussistenza

---

---

dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta mediante la valutazione comparativa di tutti gli elementi a disposizione e non, come avvenuto nella pronuncia annullata, attraverso la esclusiva considerazione di quelli significativi della condotta materiale perpetrata, offrivano contezza dei soli profili indicati dalla sentenza rescindente senza sviluppare il tema della sussistenza o insussistenza dell'elemento psicologico del reato alla luce del complessivo compendio istruttorio disponibile. (In accoglimento del ricorso della Procura Generale, la Corte di Cassazione annulla con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Perugia del 26 ottobre 2021.)

**Cass. Pen. sez. III sentenza n. 6723/2023 ud. 21/12/2022 - deposito 17/02/2023.**

Nel caso di intervenuta prescrizione del reato è preclusa la valutazione di fondatezza del ricorso per cassazione proposto per vizio di motivazione in quanto, anche a fronte del positivo riscontro della censura proposta, il medesimo comporterebbe l'annullamento con rinvio della pronuncia impugnata e la prosecuzione del giudizio la quale, tuttavia, è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato e con l'acclarata insussistenza delle condizioni previste dall'art. 129 comma 2 c.p.p. per la pronuncia di una sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere.

Nel caso di specie, a fronte di un ricorso per cassazione proposto con un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui agli artt. 59 comma 2 e 173 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 42/2004, il giudice di legittimità riscontrava l'intervenuta prescrizione del reato in un momento anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata, disponendone conseguentemente l'annullamento senza rinvio anche in ragione della impossibilità di applicare il disposto di cui all'art. 129 comma 2 c.p.p.. (In accoglimento del ricorso della Procura Generale, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza del Tribunale di Perugia del 24 gennaio 2022.)

**Cass. Pen. sez. III sentenza n. 4918/2023 ud. 04/10/2022 - deposito 06/02/2023.**

La partecipazione al processo da parte del difensore di fiducia nominato dall'imputato sin dalla fase delle indagini preliminari, nei confronti del quale siano state effettuate le notifiche ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p. ed in relazione al quale non sono stati effettuati rilievi in merito alla permanenza del rapporto fiduciario, consente di ritenere effettiva in capo all'interessato la conoscenza del processo che ne legittima la celebrazione in assenza del medesimo. È pertanto onere del condannato che intenda ottenere la rescissione del giudicato provare l'interruzione dei rapporti con il difensore di fiducia, regolarmente presente all'udienza preliminare all'esito della quale è stato disposto il rinvio giudizio in relazione al reato per il quale è intervenuta sentenza di condanna.

Nel caso di specie, il condannato è stato inizialmente assistito da un difensore di fiducia, presente anche all'udienza preliminare tramite un sostituto processuale dallo stesso designato, mentre in dibattimento lo stesso, non revocato, è stato sostituito da un difensore nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. La Corte di Cassazione ha pertanto annullato con rinvio l'ordinanza con la quale era stata accolta l'istanza di rescissione del giudicato, pur in assenza di un effettivo accertamento della intervenuta interruzione del rapporto tra difensore e imputato. (In accoglimento del ricorso della Procura Generale, la Corte di Cassazione annulla con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Perugia del 29 gennaio 2021.)

---

---

## CORTE D'APPELLO PERUGIA

### CODICE DI PROCEDURA PENALE

#### IMPUGNAZIONI

**Corte d'Appello, sentenza n. 1327/2022 - Ud. 02/12/2022 - deposito 04/04/2023.**

Nell'ambito del giudizio di revisione, ove la prova nuova risulti gravata da profili di genericità fattuale e logica essa non può garantire alcun utile effetto processuale. Nel caso di specie, la Corte d'appello, rigettando come infondata la richiesta di revisione, da un lato, reputava assolutamente insufficiente l'indicazione di importanti estremi fattuali che rendessero credibile quanto riportato, dall'altro sottolineava il difetto di qualsivoglia spiegazione circa la tardiva formalizzazione di quanto appreso tempo addietro e assai rilevante già all'epoca.

**Corte d'Appello, ordinanza n. 4/2023 - Ud. 03/04/2023 - deposito 03/04/2023.**

L'istanza di revisione basata sull'esibizione di certificati di residenza atti ad invocare l'intervenuta prescrizione del reato è da dichiararsi inammissibile considerata la natura dei predetti documenti, i quali possono essere agevolmente rintracciati e riproducibili in qualsiasi momento.

Nel caso di specie è stata dichiarata inammissibile l'istanza di revisione basata su certificati di residenza atti a dimostrare la cessazione della coabitazione e quindi la cessazione della condotta criminosa, retrodatandola al fine di invocare la prescrizione del reato di cui all'art. 572 c.p.

**Corte d'Appello, sentenza n. 1269/2023 - Ud. 22/11/2022 - deposito 06/03/2023.**

È inammissibile l'istanza di revisione avanzata dai condannati che chiedano il proscioglimento, ai sensi dell'art. 630 co. 1 lett. c) c.p.p., sulla scorta di una diversa lettura delle prove già valutate dal giudice che ha emesso la sentenza irrevocabile di condanna.

Nel caso di specie la Corte d'appello rigettava la richiesta di revisione proposta dai condannati per i delitti di falso, peculato e ricettazione, che avevano chiesto il proscioglimento, non sulla base dell'acquisizione di nuove prove prodotte in giudizio, ma in conseguenza di una diversa interpretazione delle prove documentali e testimoniali che erano state già acquisite e valutate dal giudice del merito.

**Corte d'Appello, sentenza n. 1269/2023 - Ud. 22/11/2022 - deposito 06/03/2023.**

Non può essere accolta l'istanza di revisione incardinata sull'acquisizione di prove documentali non idonee a ribaltare il giudizio di colpevolezza cui è pervenuto il giudice del merito.

Nel caso di specie gli istanti chiedevano la revisione di un processo culminato in una sentenza di condanna per i reati di falso ideologico e peculato. In particolare, ai condannati era stata contestata l'indebita appropriazione di denaro ottenuto mediante falsi mandati di pagamento attinenti a rimborsi spese erogati per attività non espletate. Gli istanti producevano infatti una relazione del responsabile del servizio e dei "brogliacci" in cui erano contenute le descrizioni delle attività svolte.

Il giudice della revisione riteneva tuttavia tali prove non idonee a confutare il giudizio di colpevolezza in quanto, anche a seguito di una loro acquisizione, non risultava evidente la non colpevolezza degli imputati.

---

---

## NULLITA'

**Corte d'Appello, sentenza n. 33/2023 - Ud. 17/01/2023 - deposito 30/03/2023.**

Il vizio integrato dalla presenza in dibattimento di un difensore non più legittimato a stare in giudizio, in quanto sostituito da altro difensore di fiducia, invece assente, costituisce grave vizio nel contraddittorio, relativo ad un difetto di assistenza dell'imputato - per l'assenza del suo difensore di fiducia-, integrante una nullità assoluta, sempre rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Nel caso di specie, mentre le notifiche erano state ritualmente effettuate nei confronti del precedente difensore, non necessitandosi una rinnovazione della notificazione, risultava necessaria la presenza in giudizio dell'attuale difensore di fiducia, invece assente.

## RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE

**Corte d'Appello, ordinanza n. 9/2022 - Ud. 09/11/2022 - deposito 28/03/2023.**

In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, il proscioglimento con formula non di merito impedisce il sorgere del diritto alla riparazione, a nulla rilevando il fatto che le condotte legittimanti l'emissione del provvedimento cautelare siano state successivamente riqualificate nel giudizio di merito riscontrata una minore offensività in concreto.

Nel caso di specie, la Corte d'appello riconosceva come nel giudizio di merito conclusosi con una dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione fosse stata confermata la ricorrenza storico-oggettiva e intenzionale delle condotte ab origine contestate ed indiziariamente ritenute in riferimento alla fattispecie ex art. 73/1° c. DPR 309/90, poi riqualificate sub specie di art. 73/5° comma DPR 309/90.

**Corte d'Appello, ordinanza n. 34/2023 - Ud. 09/11/2022 - deposito 27/03/2023.**

Nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo a fatti non esclusi sotto il profilo storico-oggettivo nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio. Nel caso di specie, la Corte d'Appello aveva ritenuto la sussistenza di colpa grave in ragione del comportamento anomalo complessivamente tenuto dal prevenuto nel contesto di un parapiglia in un locale che aveva determinato l'irrogazione a suo carico della custodia cautelare.

## COMMISSIONE DISCIPLINARE

**Corte d'Appello, comm. discipl. Provv. ex art. 17 disp. att. c.p.p. - Ud. 23/03/2023 - deposito 05/04/2023.**

E' soltanto l'esercizio concreto ed attuale della funzioni di polizia giudiziaria derivante dalla intervenuta cognizione da parte del soggetto qualificato circa l'esistenza di un reato già naturalisticamente venuto ad esistenza a determinare l'insorgenza della competenza della Commissione ex art. 17 disp. att. cod.

---

---

proc. pen., risultando all'opposto senz'altro insufficiente la mera eventualità che, nell'esercizio delle funzioni di polizia di sicurezza, agenti o ufficiali possano trovarsi astrattamente al cospetto della circostanza suddetta in via meramente potenziale, ancorchè strettamente connessa con la funzioni di sicurezza esercitate sino a quel momento. Nella specie, il PG aveva contestato il mancato esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria a carico di due appartenenti alla polizia di stato che svolgevano funzioni di vigilanza stradale sull'assunto che gli operanti di pubblica sicurezza mutino istantaneamente la funzione svolta non appena si imbattano innanzi ad elementi sintomatici della commissione di un reato ovvero ne vengano comunque *aliunde* a conoscenza, quale esito fisiologico dell'attività loro demandata. Tuttavia la Commissione ha ritenuto che non fosse sufficiente a radicare la competenza della commissione disciplinare l'esercizio meramente potenziale ed eventuale delle funzioni di polizia giudiziaria in luogo di quello attuale e concreto poiché così facendo si sarebbe snaturata la ripartizione tra funzioni di polizia di sicurezza e funzioni di polizia giudiziaria le quali hanno rispettivamente la funzione di prevenire la commissione dei reati e di reprimerne la commissione, considerato che è la venuta ad esistenza di un reato che segna il passaggio dalle funzioni di polizia di sicurezza a quelle di polizia giudiziaria.

## CODICE PENALE

### CIRCOSTANZE DEL REATO

**Corte d'Appello, sentenza n. 44/2023 - Ud. 17/01/2023 - deposito 30/03/2023.**

Non può ritenersi contraddittorio distinguere tra il giudizio di applicazione della recidiva e quello sulla dosimetria della pena, con la conseguenza che elementi idonei a modulare il trattamento sanzionatorio verso l'alto possono al contempo non essere sufficienti per giustificare l'applicazione della recidiva. Nel caso di specie, il Tribunale si era discostato dal minimo edittale, valutando negativamente il comportamento tenuto dall'imputato nel corso dell'esecuzione del reato, ma aveva escluso la recidiva, alla luce della ritenuta assenza di una elevata capacità criminale.

### IMPUTABILITA'

**Corte d'Appello, sentenza n. 93/2023 - Ud. 31/01/2023 - deposito 19/04/2023.**

In tema di imputabilità, l'ubriachezza dolosa o colposa ai sensi dell'art. 92 c.p. non esclude affatto la capacità di intendere o di volere dell'agente, ma anzi comporta un aumento di pena nel caso in cui lo stato di ubriachezza sia stato preordinato dall'imputato al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa. Spetta però al giudice verificare se il reato commesso dal soggetto agente in stato di alterazione dovuta all'uso di bevande alcoliche sia a lui addebitabile a titolo di dolo o colpa. Nel caso di specie l'imputato trasportato all'ospedale di Terni in pieno stato di alterazione da abuso di sostanze alcoliche, spazientito dall'attesa, aveva sferrato un violento calcio alla porta di ingresso del nosocomio frantumandone il vetro danneggiandola, ciononostante, a parere del giudice di prime cure, difettava la coscienza e volontà dolosa necessaria per la configurazione del delitto di danneggiamento trovandosi l'imputato in "un turbinio di emozioni e sentimenti di varia natura". Al contrario il P.G. riteneva sussistente l'elemento soggettivo doloso a carico dell'imputato il quale in stato di ubriachezza non era caduto inavvertitamente sopra la porta, ma adirato per l'attesa dei dovuti controlli aveva voluto colpire con violenza il vetro frantumandolo. La Corte rilevava, però, sulla base delle dichiarazioni testimoniali,

---

---

la mancanza di prova in ordine alla commissione del fatto da parte dell'imputato e pertanto emetteva sentenza di assoluzione.

## REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

### **Corte d'Appello, sentenza n. 24/2023 - Ud. 16/01/2023 - deposito 30/03/2023.**

Integra gli estremi del delitto di cui all'art. 343 c.p. di oltraggio a un magistrato in udienza la condotta dell'imputato che, alla richiesta formulata dal pubblico ministero di vedergli applicata la dichiarazione di delinquenza abituale, si sia a lui rivolto con l'espressione ingiuriosa "*ma vaffanculo*".

In particolare, rileva la Corte come va considerata ininfluyente ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato la circostanza che l'imputato si trovava collegato all'aula di Tribunale in videoconferenza, con la conseguenza che risultava arduo decifrare il contenuto dell'ingiuria. Tale contingenza non escludeva infatti la possibilità per il Pm di percepire l'offesa, perché accompagnata da una gestualità emblematica, così come rilevante era il fatto che l'imputato si trovava circondato da una pluralità di agenti della Polizia penitenziaria che potevano sentire l'offesa, come poi era effettivamente avvenuto.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 672/2022 - Ud. 14/06/2022 - deposito 22/08/2022.**

Deve essere applicata la causa di non punibilità di cui all'art. 393 bis c.p., quantomeno ai sensi dell'art. 59 c.p., nell'ipotesi in cui l'imputato abbia reagito all'indebito trattenimento del suo documento di identità da parte di due operatori di polizia.

Nel caso di specie l'imputato, sottoposto a un controllo di routine, era stato trattenuto indebitamente dagli operatori di polizia, che gli sottraevano temporaneamente il permesso di soggiorno col pretesto di dovergli notificare un non meglio identificato provvedimento della Questura. A questo punto, ritenendo che la condotta degli operatori fosse arbitraria, l'imputato aveva afferrato il documento dalle mani di uno di loro, si era dato alla fuga e, una volta bloccato, si era dimenato, spintonando i poliziotti. La Corte, nell'assolvere l'imputato, valorizzava la circostanza che la condotta degli operatori di polizia, che avevano trattenuto il documento dell'imputato per non precisate ragioni, andava ritenuta arbitraria, pertanto idonea a giustificare l'applicazione dell'art. 393 bis c.p..

## REATI CONTRO LA PERSONA

### **Corte d'Appello, sentenza n. 8/2023, Ud. 13/01/2023 - deposito 28/03/2023.**

È configurabile il dolo di lesioni e non il più grave dolo di omicidio laddove, alla luce della complessiva dinamica fattuale, e in particolare del concreto utilizzo degli strumenti lesivi, emerge che gli stessi, benché oggettivamente idonei ad uccidere, non siano stati utilizzati in tutta la loro capacità lesiva bensì scientemente adoperati in modo da estrinsecare un più ridotto potenziale offensivo. Nel caso di specie, era emerso che il coltello da cucina acuminato lungo cm. 31 con lama di cm. 19 utilizzato dall'imputato era penetrato per soli 1,5 centimetri nel corpo della vittima, pur non avendo incontrato alcuna struttura ossea o altro ostacolo che ne avesse potuto impedire l'ulteriore penetrazione, dovendo quindi ritenersi che l'imputato avesse volontariamente deciso di non utilizzare l'arma nella sua piena capacità lesiva.

## REATI CONTRO IL PATRIMONIO

**Corte d'Appello, sentenza n. 70/2023 - Ud. 24/01/2023 - deposito 19/04/2023.**

Non integra il delitto di usura né quello di estorsione la condotta dell'imputato che nell'ambito di una normale dinamica contrattuale non si caratterizza - sia connotata - dalla coartazione della volontà altrui al fine di conseguire vantaggi usurari in ragione della sua preponderante capacità economica. Nella fattispecie in esame l'agente si era associato assieme ad altri due soggetti, uno dei quali debitore dell'imputato, per rilevare la gestione di un bar. L'azienda era stata poi acquistata da una società terza le cui quote appartenevano per il 90% all'imputato e per il restante 10% agli altri due soci, i quali si impegnavano a versare al primo un affitto mensile che avrebbe per loro comportato l'acquisto di tutte le quote della suddetta società e dunque l'acquisto del bar. Tuttavia, i coniugi acquirenti non erano più riusciti a corrispondere l'importo pattuito e per siffatti motivi l'imputato aveva preteso di mutare gli accordi iniziali stipulati solo verbalmente tra quest'ultimo e i coniugi e di voler cedere soltanto metà delle quote della società, strappando la copia in suo possesso della scrittura privata ove erano annotati i versamenti via via eseguiti nel tempo per non tenerne conto. Tale comportamento, secondo i giudici del gravame, non poteva integrare la condotta di usura né tanto meno quella estorsiva tenuto conto che l'intenzione di non tener conto dei pregressi versamenti, peraltro non pienamente dimostrata, rientrava nella libera volontà dell'agente di adempiere o meno le pregresse obbligazioni, per la cui tutela ciascuna parte aveva piena facoltà di agire giudizialmente ed inoltre dagli atti risultava che le persone offese ebbero a ricevere vari prestiti dall'imputato poi regolarmente restituiti mediante l'emissione di titoli cambiari, comunque onorati e che l'indicazione delle operazioni di fatturazione che l'imputato ebbe a pretendere in correlazione a tali prestiti risultava di estrema vaghezza e contraddittorietà sotto plurimi profili fattuali.

**Corte d'Appello, sentenza n. 76/2023 - Ud. 24/01/2023 - deposito 19/04/2023.**

Risponde del delitto di tentata estorsione l'imputata che costringa la vittima a consegnarle una somma di denaro con la minaccia di divulgare filmati di cui sarebbe stata in possesso ritraenti i rapporti sessuali avuti dalla vittima stessa con un'altra donna e venga arrestata in flagranza di reato nel mentre consegna la somma di denaro alla persona offesa, decisa a pagare non perché costretta ma per consentire l'intervento delle forze dell'ordine. Nella specie l'imputata, seppur nell'ambito di un rapporto affettivo, aveva minacciato l'ex compagno di divulgare presunti filmati che ritraevano i rapporti sessuali di lui avuti con una amica collega dell'imputata, per ottenere non soltanto l'ammissione di pregressi rapporti con l'altra donna, ma anche l'esborso di euro 500 di cui lei aveva bisogno viste le precarie condizioni economiche in cui versava. La Corte riteneva che non poteva rilevare il pregresso rapporto sentimentale tra i due che aveva spinto l'imputata soltanto per motivi di gelosia ad utilizzare lo stratagemma dell'utilizzo dei video compromettenti per l'uomo, considerato che era stata la stessa donna ad ammettere di aver minacciato la divulgazione dei video per ottenere la dazione della somma di denaro. Peraltro, non poteva valorizzarsi la circostanza che il denaro richiesto fosse la mera restituzione di prestiti che lei gli aveva fatto in precedenza, in quanto si trattava di circostanza smentita dagli sms che l'imputata aveva inviato all'uomo con la richiesta del denaro per essere aiutata economicamente.

**Corte d'Appello, sentenza n. 43/2023 - Ud. 17/01/2023 - deposito 03/04/2023.**

La falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, e integra il reato di truffa aggravata ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza. Ciò che, quindi, distingue il reato di cui all'art. 55 quinquies del D.lgs. n. 165/2001 dal reato di truffa ex art. 640 c.p. è la sola presenza del danno, che

---

---

costituisce evento del reato di cui all'art. 640 c.p., presupponendo che l'agente miri a realizzare un ingiusto profitto, cagionando al soggetto passivo un danno, il quale può consistere anche nel mancato acquisto di un'utilità economica che il soggetto passivo si riprometteva di conseguire o in un pregiudizio anche "solo" in termini di immagine o di violazione del rapporto fiduciario o ancora di pregiudizio dell'organizzazione. In presenza degli elementi costitutivi del reato, il legislatore consente l'applicazione congiunta delle due fattispecie, alla luce della clausola di riserva "fermo quanto previsto dal Codice penale". Nel caso di specie, veniva riconosciuto il concorso formale tra la truffa aggravata e la fattispecie di cui all' art. 55 quinquies del D.lgs. n. 165/2001 alla luce del fatto che i dipendenti quando uscivano timbravano i "badge" l'uno al posto dell'altro quando i titolari si erano già allontanati.

## REATI FALLIMENTARI

### **Corte d'Appello, sentenza n. 862/2022, Ud. 12/07/2022 - deposito 24/08/2022.**

Rispondono del delitto di cui agli artt. 110, c.p., 223 co. 2 n. 1 e 2 e 219 co. 1 e 216 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 gli imputati che, quali amministratori di una società, cagionino in concorso tra loro, attraverso operazioni dolose, il fallimento della società stessa omettendo di versare all'erario tributi, imposte e contributi per diversi danni fino alla data del fallimento. Nel caso di specie dall'esame dei bilanci ad opera del curatore fallimentare emergeva che gli imputati, amministratori della società poi dichiarata fallita, avevano omesso di versare sistematicamente all'erario imposte e contributi per un importo di euro 9.187,196,00 fino alla data del fallimento della suddetta società, dati che non erano stati fatti oggetto di alcuna contestazione da parte degli imputati né, a parere dei Giudici di seconde cure, poteva avere un rilievo dirimente l'esistenza nei bilanci di poste attive, quali immobilizzazioni immateriali, crediti non più recuperabili e altre poste attive verso alcuni enti pubblici, considerato che si trattava di mere poste contabili prive di valore economico e insuscettibili di produrre un attivo nel patrimonio della società fallita.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 295/2022, Ud. 14/03/2022 - deposito 27/05/2022.**

Il divieto di bis in idem non preclude la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale quando, per alcuni dei fatti contestati, sia stato già celebrato un diverso procedimento per il reato di omessa tenuta delle scritture contabili.

Nel caso di specie la Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato di non doversi procedere per violazione del *ne bis in idem*, condannava l'imputato per il reato fallimentare.

Evidenziava il giudice del gravame che le condotte per le quali era stato già condannato l'imputato erano antecedenti a quelle che avevano portato al processo dinanzi alla Corte stessa. Mancava pertanto uno dei presupposti del divieto di doppio processo, ovvero il c.d. *idem factum*, in considerazione della eterogeneità temporale delle condotte.

La Corte rilevava inoltre come le fattispecie fossero comunque astrattamente diverse: il delitto di bancarotta fraudolenta documentale postula infatti il dolo specifico (diversamente dal dolo generico contemplato dall'illecito tributario) e comprende l'omessa tenuta di tutte le scritture contabili obbligatorie (mentre l'illecito tributario era integrato soltanto dall'omessa tenuta di alcune di esse).

## REATI TRIBUTARI

### **Corte d'Appello, sentenza n. 579/2022, Ud. 23/05/2022 - deposito 09/09/2022.**

---

---

I reati tributari di omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento IVA sono punibili a titolo di dolo generico, a prescindere dal fatto che la volontà sia determinata da una finalità di evasione fiscale o di indebito arricchimento. Inoltre, dal punto di vista della sussistenza dell'elemento psicologico, può configurarsi quale causa di esclusione della colpevolezza ex art. 45 c.p. la sola causa di forza maggiore da imputarsi a fatti imponderabili, imprevedibili e non fronteggiabili, tali da generare un'evidente e concreta difficoltà economica e quindi un'impossibilità al versamento dell'imposta. Nel caso di specie era da escludersi la sussistenza di una causa di forza maggiore invocata a causa del mancato introito per intervenuto fallimento di uno dei clienti aziendali, posto che dalle risultanze contabili emergeva per gli anni contestati comunque un utile d'esercizio e un dirottamento delle somme, rappresentato dal pagamento di debiti diversi piuttosto che dall'esatto adempimento delle obbligazioni fiscali.

### **PARTICOLARE TENUTA'**

**Corte d'Appello, sentenza n. 43/2023, Ud. 17/01/2023 - deposito 03/04/2023.**

Può riconoscersi la particolare tenuità del fatto, anche in presenza di reiterazione delle condotte, protrattesi nel tempo, alla luce della lieve entità delle singole condotte isolatamente considerate, e quindi anche in occasione di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate, all'esito di una valutazione di particolare tenuità delle singole condotte o dei singoli fatti. Nel caso di specie, la Corte d'appello riconosceva come le conseguenze dannose derivanti dalle assenze e dai ritardi sottostanti alle false attestazioni dei dipendenti avevano comportato conseguenze dannose minime per il Comune.

**Corte d'Appello, sentenza n. 592/2022, Ud. 24/05/2022 - deposito 16/08/2022.**

Può essere riconosciuta la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. all'imputato che abbia tentato di sottrarre da un supermercato due bottiglie di alcolici del valore inferiore a euro 20,00.

In particolare, l'imputato aveva prelevato le bottiglie dagli scaffali di un supermercato e si era diretto verso l'uscita senza passare dalle casse. Non era riuscito tuttavia a uscire dal locale commerciale in quanto era stato bloccato da un addetto alla vigilanza, che lo aveva monitorato in tutte le fasi dell'azione.

La Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, riteneva sussistenti gli estremi per l'applicazione dell'art.131 bis c.p., in particolare l'esiguità dell'offesa, desumibile dallo scarso valore dei beni oggetto del reato, e la non abitualità del comportamento, ricavata dall'assenza di precedenti penali; dichiarava pertanto l'imputato non punibile.

### **ORDINAMENTO PENITENZIARIO**

**Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 554/2023, Ud. 13/04/2023 - deposito 19/04/2023**

Il regime penitenziario di cui all'art. 41 bis ord. pen. non preclude la possibilità per il detenuto di ottenere e conservare delle fotografie consegnate dalla sorella, in cui i soggetti ritratti siano familiari del ristretto.

Nel caso di specie il Tribunale di Sorveglianza, in riforma del provvedimento reso dal Magistrato di Sorveglianza, ammetteva la consegna delle fotografie al detenuto, rilevando come, anche alla luce delle informazioni rese dell'Amministrazione penitenziaria, era stato accertato che i soggetti ritratti nelle

---

---

fotografie erano familiari del detenuto e che pertanto tale circostanza escludeva l'esistenza di quegli indici di pericolosità relativi al divieto proprio del regime penitenziario.

**Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 472/2023, Ud. 30/03/2023 - deposito 04/04/2023**

A fronte di circostanze quali l'età largamente superiore ai settanta anni e le gravi condizioni di salute del detenuto, ove vi sia la disponibilità di un domicilio non descritto come di per sé inidoneo allo scopo e la possibilità di mettere in opera opportune prescrizioni, il fatto che le condizioni patologiche del soggetto, pur significative, non siano tali da determinare una incompatibilità assoluta con il carcere non impedisce che venga disposta la detenzione domiciliare, in modo da poter contemperare l'esigenza di esecuzione penale e i rischi di recidiva con una valutazione umanitaria concernente il peso della restrizione carceraria in presenza delle suddette condizioni. Nel caso di specie, il detenuto, oltre che anziano, risultava affetto plurime condizioni patologiche concomitanti, quali: vasculopatia ischemica cronica, sinusite cronica, ipertrofia prostatica, ipoacusia, severa spondiloartrosi del rachide lombosacrale con discopatia, coxartrosi bilaterale, BPCO, ipertensione arteriosa, diabete mellito, cardiopatia ipertensiva, ipovisus, sindrome psicotica su base tossica, storia di dipendenza da sostanze, artrosi acromion-claveare, invalido al 100%, deambulante con ausilio di due bastoni canadesi e per i lunghi percorsi con sedia a rotelle, con assistente alla persona autorizzatogli per le normali attività quotidiane.

**Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 453/2023, Ud. 30/03/2023 - deposito 03/04/2023**

Ai fini dell'istanza con la quale il condannato chiede la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, all'esito di accertamento incidentale della collaborazione ex artt. 4 bis, co. 1 bis e 58 ter ord. pen., nelle forme della collaborazione "impossibile o inesigibile con la giustizia", può affermarsi l'inesigibilità di una condotta collaborativa quando la partecipazione del soggetto al sodalizio abbia avuto caratteristiche tali da non consentire, con ragionevole probabilità, di ritenere che lo stesso sia in grado di fornire utili dichiarazioni per lumeggiare responsabilità o chiarire fatti, alla luce del ruolo meramente esecutivo riconosciutogli, che non gli consentiva, secondo una ricostruzione logica, di essere in possesso di informazioni significative tali da essere di utilità per la giustizia. Nel caso di specie, l'istante, membro di un'associazione per delinquere volta al traffico degli stupefacenti, era un dipendente del promotore dell'associazione che svolgeva compiti esecutivi come la tenuta della contabilità e lo svolgimento di alcuni trasporti.

## **IMPUGNAZIONI DELLA PROCURA GENERALE**

**Impugnazione proc. 8/2023**

Avverso la sentenza della Corte di Appello emessa in data 09/06/2022, depositata in data 15/03/2023 che ha riformato la sentenza di condanna emessa in data 14/10/2020 dal Tribunale di Perugia nei confronti dei dirigenti e componenti rispettivamente della squadra mobile e dell'ufficio immigrazione di Roma per i delitti di cui agli artt. 605, 328, 476 e 479 c.p. per avere gli stessi omesso di comunicare ed attestare la reale identità di A.S., moglie di un dissidente politico kazako che aveva ottenuto lo status di rifugiato politico in Inghilterra e per averne disposto e organizzato il rimpatrio di questa assieme alla figlia minore, nonostante le reiterate richieste di asilo politico avanzate dalla donna, giustificate dal grave rischio che ella avrebbe corso una volta rimpatriata forzatamente in Kazakistan.

**Motivi di impugnazione:** la pronuncia di appello viene impugnata in quanto si sostiene che la stessa sia erronea nella parte in cui la Corte di appello abbia ritenuto l'inattendibilità di tutti i testimoni che hanno reso dichiarazioni poste a sostegno della sentenza di condanna sulla base della inverosimiglianza di quanto narrato dai testimoni stessi che costituisce l'intero compendio probatorio valutato a carico degli imputati senza però dimostrare la scelta da parte dei primi di mistificare i fatti narrati. Pertanto, secondo l'accusa, deve essere il giudice che pronuncia una sentenza di assoluzione a fornire riscontri verosimili e spiegazioni convincenti ad un quadro calunnioso di cui tutti i testimoni di accusa si sono resi artefici e ciò può essere fatto soltanto attraverso una rinnovazione dell'istruttoria e il riesame dei testimoni. Con un secondo motivo si ritiene invece viziata la sentenza in quanto la Corte di appello, non contestualizzando l'accaduto, omette di pronunciarsi sulla significatività di certe condotte e soprattutto travisa i fatti interpretando la vicenda in una prospettiva errata, non valorizzando una interpretazione secondo cui non era necessaria la presenza di un mandante che etero dirigesse le mosse degli esecutori materiali, ma che furono questi ultimi, animati da un filo conduttore comune, che è stato provato, a compiere numerose illegalità e prassi anomale, le quali non potevano essere frutto del caso, ma l'esito di una scelta e di un coordinamento operati dai vertici di due articolazioni della Questura di Roma.